



TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 1283 DELL'ANNO 2019

FRA

GABRIELLA DE FELICE

E

FRA

INPS

Oggi 31 ottobre 2019 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:

Per la parte attrice l'avv. BALDUINI ASSUNTA E. VOLUMNIA e

Per parte convenuta: l'avv. LONGO MARIA CONSUELO

-I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti .

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio.

Il G.O.P.

Dott. Fabrizio Carletti



SENTENZA  
N.  
R.G. 1283 2019  
CRON.  
REP.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Monza  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 31.10.2019 la seguente

## SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1283/2019 R.G e promossa

da

DE FELICE GABRIELLA (C.F. DFLGRL63D43B7290) con il patrocinio degli avv. BALDUINI ASSUNTA E. VOLUMNIA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. BALDUINI ASSUNTA E. VOLUMNIA;

ATTORE

contro:

INPS, (C.F. 80078750587) con il patrocinio degli avv. LONGO MARIA CONSUELO e , con elezione di domicilio in C/O INPS VIA MORANDI,1 20052 MONZA, presso e nello studio dell'avv. LONGO MARIA CONSUELO;

CONVENUTO

**CONCLUSIONI: Come in atti**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 24.6.2019 De Felice Gabriella, avendo premesso che con decorrenza 2 maggio 2017 è stata nominata Segretaria Provinciale del settore Commercio e componente della redazione del giornale Nazionale della “Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà (L.A.S.)”, che il 1 agosto 2018 inoltrava all’INPS distrettuale di Monza la domanda diretta ad ottenere l’accreditamento dei contributi figurativi ex art. 31 S.L. per il periodo 2 maggio-31 dicembre 2017, poi respinta dall’INPS con provvedimento del 8 gennaio 2019, che altresì veniva rigettata la richiesta inoltrata “on line” dalla stessa ricorrente il 25 gennaio 2019, che in data 22 febbraio 2019 era costretta ad inoltrare Ricorso Amministrativo al Comitato del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, neppure riscontrato dall’Ente convenuto, ha chiesto “accertare e dichiarare che la sig.ra De Felice Gabriella, in aspettativa non retribuita fruita per lo svolgimento dell’incarico sindacale di Segreteria provinciale del Commercio e di componente la redazione del giornale Nazionale LAS a far tempo dal 2 maggio 2017, ha diritto a vedersi riconosciuti i contributi figurativi ex art. 31 S.L. e art. 3 D.Lgs 564/1996; per l’effetto condannare l’INPS all’accredito dei suddetti contributi figurativi per il periodo 2 maggio - 31 dicembre 2017”.

Si costituiva ritualmente l’INPS il quale – pur non contestando i presupposti di fatto per l’irrogazione della prestazione – ha eccepito il mancato rispetto del termine di cui all’ art.3, comma 3, del D.Lgs. n. 564/96 per la presentazione della domanda; eccepiva inoltre l’irritualità dell’invio della domanda attraverso il PIN personale della ricorrente; infine, veniva contestata la legittimazione dell’organizzazione sindacale “quale soggetto per autorizzare l’accredito” a motivo della sua “rappresentanza residuale nel panorama sindacale”.

La causa veniva discussa e decisa all’udienza del 31.10.2019.

La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.



Non è anzitutto contestato che la ricorrente sia stata nominata Segretaria Provinciale del settore Commercio e componente della redazione del giornale della L.A.S. - Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente, così come non è contestato e risulta pacificamente ammesso che in data 1.8.2018 essa inoltrava all'INPS domanda di accredito figurativo ex art. 31 dello Statuto Lavoratori. Viene tuttavia eccepito, anzitutto, che la domanda era incompleta per i motivi esposti nel provvedimento di diniego del 8.1.2019. L'eccezione è priva di fondamento: già lo stesso Ente previdenziale ha chiarito, in tema di "adempimenti di richiesta" e, in particolare, sul termine per la presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali o pubbliche, che la documentazione necessaria può essere integrata anche successivamente, pur se ciò, ovviamente, comporta il posticipo della definizione della domanda (cfr. "messaggio INPS 2653 2019 del 11.7.2019). L'eccezione, pertanto, è da rigettare e del tutto arbitrario si appalesa il citato provvedimento dell'INPS, che avrebbe dovuto, invece, assumere la forma di ben altro provvedimento amministrativo, volto alla integrazione della domanda e non al rigetto. Come detto, la ricorrente ha poi prodotto l'intera documentazione mancante in via telematica, utilizzando il PIN personale; è stato tuttavia eccepito dall'Ente convenuto che "la domanda è stata trasmessa attraverso il canale PIN personale, mentre, da prassi consolidata è la stessa Organizzazione Sindacale che provvede all'invio", non avvedendosi che la "prassi consolidata", di cui omette di riferire la fonte, urta in realtà contro la prassi – termine usato questa volta in senso tecnico - di segno contrario, integrata dalla circolare dello stesso Ente n. 24.10.2017 n. 153, richiamata dalla ricorrente, secondo cui l'invio mediante il mezzo da lei scelto rientra fra quelli consentiti, al pari di quello eseguito per il tramite dell'O.S. Va peraltro dato atto che la ricorrente ha proposto tutti gli strumenti a sua disposizione che le erano consentiti a seguito del comportamento dell'Ente previdenziale. E infatti, pur laddove si voglia qualificare il provvedimento amministrativo quale atto di richiesta



di integrazione documentale, secondo il dettato della norma citata, essa ha ben provveduto a integrare la domanda nei corretti termini; ove poi si qualifichi il provvedimento INPS quale rifiuto – aderendo al dato letterale, confermato dalla indicazione in esso dei termini per l’impugnazione - ugualmente deve concludersi che essa, proponendo ricorso in via amministrativa, ha reagito “secundum legem”. Al contrario, non può essere condiviso il comportamento dell’Ente, il quale dapprima ha rigettato l’integrazione documentale sul fondamento che la parte avrebbe dovuto presentare ricorso amministrativo, con quanto ne consegue circa la sua impugnabilità, e successivamente non ha riscontrato il ricorso che la parte si era premurata di presentare proprio a seguito di quel provvedimento. Infine, quanto alla eccezione avanzata dall’Ente che attiene alla legittimazione del sindacato – a prescindere dal rilievo, di carattere assorbente, per cui solo in questa sede per la prima volta viene sollevata la relativa eccezione, impedendo a parte ricorrente di dedurre sul punto - questo giudice ritiene di aderire all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito il perimetro applicativo dell’art. 31 Statuto dei Lavoratori “sub specie” del carattere imperativo della norma. Secondo la S.C. “non è dubitabile che l’art. 31 è norma applicabile a tutti i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali anche se rappresentanti di sindacati non rientranti fra quelli definiti dall’art. 19 (associazioni sindacali che siano firmatari di contratti collettivi di lavoro applicabili nell’unità produttiva) ed è norma certamente di carattere imperativo in quanto attiene a diritti indisponibili e quindi non derogabile dalla contrattazione collettiva”. Anche detta eccezione quindi è da respingere. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così decide :

- in accoglimento della domanda della ricorrente De Felice Gabriella, ritenuti sussistenti i presupposti per l'erogazione dei contributi figurativi ex art. 31 S.L. e art. 3 D.Lgs 564/1996, condanna l'INPS funzionalmente e territorialmente competente all'accredito dei contributi figurativi richiesti per il periodo 2 maggio - 31 dicembre 2017.
- Condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Assunta Elisabetta Volumnia Balduini, che vengono liquidate in euro 1.618,00 oltre anticipazioni, oltre 15% rimborso forfetario spese, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso all'udienza del 31.10.2019 ore 15,50.

G.O.P. Dott. Fabrizio Carletti

